

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2964

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELOTTI, TURRI, BISA, TATEO, TOMASI, POTENTI, BAZZARO, BIANCHI, BOLDI, BONIARDI, CAFFARATTO, CAPARVI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, FANTUZ, FERRARI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GOLINELLI, GUSMEROLI, LEGNAIOLI, LUCENTINI, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLIN, PATELLI, PIASTRA, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SNIDER, TARANTINO, TONELLI, ZORDAN

Istituzione delle pubbliche scuse in caso di ingiusta accusa

Presentata il 22 marzo 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge introduce un principio di equità e di giustizia reale e concreta partendo dalla considerazione che essere sottoposti a processo penale rappresenta un evento che può sconvolgere la vita di una persona.

In molti casi, però, il procedimento giudiziario si conclude con un'assoluzione, ma i danni morali, psicologici ed economici subiti nel corso dell'inchiesta o del processo non si possono cancellare, in particolare nei casi in cui i procedimenti diventano oggetto delle notizie di cronaca, « bol-

lando » l'indagato come colpevole ancora prima che entri in un'aula di tribunale.

Quando poi, dopo un *iter* processuale la cui durata può impiegare degli anni, sopraggiunge una sentenza di assoluzione, alla persona ingiustamente accusata, da un lato, resta, ovviamente, la soddisfazione per la conclusione di un incubo ma, dall'altro lato, il rammarico di non avere diritto a nessun risarcimento, neppure di tipo morale, per il calvario subito e, anzi, di essere costretta anche a pagare le spese legali per la propria difesa.

La presente proposta di legge intende, quindi, accordare al soggetto prosciolto con

sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o per il procedimento che è stato archiviato, una sorta di risarcimento morale, con l'istituzione della pubbliche scuse da parte dell'amministrazione giudiziaria nei confronti dei soggetti ritenuti non responsabili dei reati a loro imputati.

Le pubbliche scuse rappresentano una misura corrispondente, senza alcun costo per la pubblica amministrazione, al risarcimento per ingiusta detenzione (articoli 314 e 315 del codice di procedura penale), limitandosi in questo caso a una dichiarazione che il soggetto assolto ha facoltà di rendere pubblica per mezzo della stampa, delle reti sociali o di altro mezzo di comu-

nicazione, al fine di ottenere una riabilitazione, almeno parziale, della propria dignità e della propria immagine, per salvaguardare l'onore e il rispetto e riacquistare la sua reputazione sociale presso l'opinione pubblica. In sintesi, si introduce una sorta di atto di ammissione di responsabilità morale dello Stato nei confronti della persona ingiustamente accusata.

In analogia con l'istituto del risarcimento per ingiusta detenzione, la procedura per le pubbliche scuse presuppone la richiesta da parte del soggetto ingiustamente accusato alla cancelleria della corte d'appello che ha pronunciato la sentenza, che è poi valutata dalla stessa corte d'appello in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Pubbliche scuse in caso di ingiusta accusa)

1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ha diritto a una dichiarazione di pubbliche scuse da parte della corte d'appello che ha pronunciato la sentenza.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, alle medesime condizioni ivi previste, anche ai soggetti nei cui confronti sia stato pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.

Art. 2.

(Procedimento per la richiesta di pubbliche scuse)

1. La richiesta di pubbliche scuse di cui all'articolo 1 della presente legge deve essere proposta per iscritto, a pena di inammissibilità, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, nella cancelleria della corte d'appello che ha pronunciato la sentenza, entro sei mesi dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento è divenuta irrevocabile o la sentenza di non luogo a procedere è divenuta inoppugnabile ovvero dal giorno in cui è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione al soggetto nei cui confronti è stato pronunciato, ai sensi del comma 1 dell'articolo 409 del codice di procedura penale.

2. Sulla richiesta di pubbliche scuse di cui al comma 1 del presente articolo la corte d'appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.

3. La richiesta di pubbliche scuse, con il provvedimento che fissa l'udienza ai sensi

del comma 2, è comunicata al pubblico ministero ed è notificata, a cura della cancelleria, a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la richiesta.

4. L'ordinanza che decide sulla richiesta di pubbliche scuse è comunicata al pubblico ministero e notificata a tutti gli interessati, i quali possono proporre ricorso per cassazione.

Art. 3.

(Dichiarazione di pubbliche scuse)

1. In caso di accoglimento della richiesta presentata ai sensi dell'articolo 2, la corte d'appello provvede a inviare una dichiarazione di pubbliche scuse, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto che è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o nei cui confronti è pronunciato provvedimento di archiviazione ovvero sentenza di non luogo a procedere.

2. Il soggetto destinatario della dichiarazione di pubbliche scuse di cui al comma 1 può trasmetterla agli organi di informazione o darne pubblica notizia attraverso altri mezzi di comunicazione, quali reti sociali, pubbliche affissioni o altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.

